



COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

L'anno duemiladodici addì quindici del mese di ottobre, alle ore 19.15, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge, nelle persone dei signori:

		PRESENTE	ASSENTE
SANDONA' dott. MARCO	Sindaco	X	
ZANOCCO GIOVANNI	Assessore	X	
DAL SANTO ALESSANDRO	Assessore	X	
FRIGO RICCARDO	Assessore	X	
ZORDAN MASSIMO	Assessore	X	

Assiste il Segretario Comunale **Tedeschi dott.ssa Caterina**

Assume la presidenza il Signor **Sandona' dott. Marco**, il quale riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CHIUPPANO, DI CARRE' E DI CALTRANO E
L'U.S.D. PEDEMONTANA PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi sulla proposta;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n. 267 del 18.8.2000.



COMUNE DI CALTRANO

SETTORE AFFARI GENERALI

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva 00541820247
n.tel. 0445/891043 - n.fax 0445/390043
e-mail anagrafe@comune.caltrano.vi.it

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CHIUPPANO, DI CARRE' E DI CALTRANO E L'U.S.D. PEDEMONTANA PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI .**

RELAZIONA IL SINDACO

VISTO E RICHIAMATO :

lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/08/2001 il quale all'articolo 14 prevede che il Comune agevoli gli organismi associativi con sostegni anche finanziari e disponibilità di strutture, potendo stipulare con essi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo ;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Chiuppano dispone di un impianto sportivo di proprietà comunale destinato al gioco del calcio, costituito da campo da gara e campo da allenamento e annesso immobile ad uso spogliatoi e servizi;
- il 19.11.1992 veniva stipulata una convenzione tra il Comune di Chiuppano e l'A.S. Joe Jeans per l'uso, la custodia e la manutenzione dei campi sportivi e degli annessi immobili della durata di anni 20;
- successivamente, l'associazione ha assunto la denominazione di A.S. Gas Jeans Carrè-Chiuppano e, poi, quella di ASD Careciupan;
- la predetta società sportiva ha realizzato un'operazione di fusione con l'U.S. Caltrano, assumendo la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica TRE CI";
- anche il Comune di Caltrano è proprietario di un impianto destinato al gioco del calcio e che aveva in essere una convenzione con l'Associazione sportiva U.S. Caltrano poi fusa nella Associazione Sportiva Dilettantistica TRE CI, di cui alle delibere di Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2011 e di modifica n. 28 del 28/09/2011 che qui si intendono integralmente richiamate ;
- che a seguito di successiva fusione tra Associazione Sportiva Dilettantistica TRE CI e la U.S.D. UNION PEDEMONTANA è nata una nuova società sportiva ora denominata U.S.D. PEDEMONTANA che ha mantenuto sede e partita IVA della precedente Associazione Sportiva Dilettantistica TRE CI;
- in relazione a tutte le modificazioni intervenute nell'assetto dell'Associazione, si è verificata l'opportunità di stipulare **una nuova convenzione, sostitutiva delle precedenti**, considerato che le Amministrazioni Comunali non sono in grado di assicurare con proprio personale i servizi di custodia, pulizia e gestione degli impianti predetti;
- che l'art. 3, comma 5, del Testo Unico degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce il principio secondo il quale "i Comuni e le Province svolgono le

loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

- che è stata, quindi, valutata l'opportunità di avvalersi, per la gestione delle strutture in oggetto, della collaborazione dell'Associazione U.S.D. PEDEMONTANA;

EVIDENZIATO CHE:

- l'U.S.D. PEDEMONTANA, nasce dalla fusione di società calcistiche presenti in passato nei Comuni di Chiuppano, Carrè e Caltrano, riconosciuta l'utilità sociale dell'attività svolta dall'associazione a favore delle comunità dei tre Comuni, questi ultimi si impegnano ad erogare al concessionario, in due successive rate di acconto e saldo, entro il 30 aprile e il 30 novembre di ciascun anno, per un importo complessivo di € 18.000,00 (€ 6.000,00 per Comune) per anno solare. Eventuale conguaglio potrà essere richiesto su presentazione della documentazione che attesti eventuali maggiori spese sostenute. Spetterà alle Amministrazioni stabilire l'eventuale concessione di quanto richiesto, valutata la documentazione presentata;

RILEVATO CHE la durata della presente convenzione avrà validità fino al **30.06.2014** e seguirà la suddivisione del campionato di calcio. La convenzione potrà essere rinnovata previa manifestazione di interesse scritta da parte del concessionario da presentare al Comune di Chiuppano almeno 90 giorni prima della data di scadenza;

RITENUTO pertanto formalizzare tali accordi in un'apposita convenzione che si allega sub A) quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** l'allegato schema sub A) di convenzione tra il Comune di Chiuppano, Carrè e Caltrano e l'U.S.D. PEDEMONTANA per l'uso, la custodia e la manutenzione dei campi sportivi e degli annessi immobili ad uso spogliatoi e servizi;
- 2) **DI DARE ATTO** che la convenzione verrà sottoscritta dal Sindaco pro-tempore Maino Giampaolo e che il Comune di Chiuppano, comune capofila, si farà carico di raccogliere le sottoscrizioni dei Sindaci dei Comuni di Carrè e Caltrano al fine del completamento formale dell'atto di convenzione e che si intende sostitutiva di analogo provvedimento approvato con delibera di Consiglio del Comune di Caltrano n. 11 del 30/03/2011 modificata con delibera di consiglio comunale n. 28 del 28/09/2011;
- 3) **DI DEMANDARE** al responsabile del servizio affari generali l'assunzione del relativo impegno di spesa per l'erogazione del contributo stanziato dall'Amministrazione;
- 4) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione ai Comuni di Carrè e Chiuppano;
- 5) **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

IL PROPONENTE
F.to Il Sindaco

PARERI Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, T.U. n. 267/2000	
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Il responsabile del settore affari generali F.to Dal Santo Moreno _____	Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Il responsabile del settore finanziario F.to Nicoletti Franco _____
Caltrano, 15.10.2012	Caltrano, 15.10.2012
Parere favorevole in conformità alle Leggi , allo Statuto ed ai Regolamenti (Art. 59, comma 2, dello Statuto Art. 20, comma 2, lettera i, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi Il Segretario Comunale Tedeschi Dott.ssa Caterina Caltrano	

COMUNE DI CHIUPPANO

(Provincia di Vicenza)

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CHIUPPANO, DI CARRE' E DI CALTRANO
E L' U.S.D. PEDEMONTANA**

L'anno duemiladodici il giorno _____ del mese di _____, in Chiuppano, nella Sede municipale, tra:

Il Comune di CHIUPPANO, con sede legale in Chiuppano, Piazza San Daniele, n. 1, codice fiscale e partita IVA 00336090246, in questo atto rappresentato dal Sindaco pro – tempore Giampaolo Maino;

e

il Comune di CALTRANO, con sede legale in Caltrano, Piazza Dante, n. 8, codice fiscale 84000910244, partita IVA 00541820247, in questo atto rappresentato dal Sindaco pro – tempore Marco Sandonà;

e

il Comune di CARRE', con sede legale in Carrè, Piazza IV novembre, n. 8, codice fiscale e partita IVA 00249160243, in questo atto rappresentato dal Sindaco pro – tempore Mario Dal Cero;

e

CAROLLO MARIO nato a Zugliano il 18.03.1952 (C.F. CRL MRA 52C18 M199Y), nella sua qualità di Presidente pro – tempore dell'Associazione sportiva dilettantistica U.S.D. PEDEMONTANA, con sede in Chiuppano in Via Pascoli n. 19 (P. IVA 03560950242), che in seguito sarà chiamata "concessionario";

PREMESSO

- che il Comune di Chiuppano dispone di un impianto sportivo di proprietà comunale destinato al gioco del calcio, costituito da campo da gara e campo da allenamento e annesso immobile ad uso spogliatoi e servizi;
- che il 19.11.1992 veniva stipulata una convenzione tra il Comune di Chiuppano e l'A.S. Joe Jeans per l'uso, la custodia e la manutenzione dei campi sportivi e degli annessi immobili della durata di anni 20;
- che, successivamente, l'associazione ha assunto la denominazione di A.S. Gas Jeans Carrè-Chiuppano e, poi, quella di ASD Careciupan;
- che la predetta società sportiva ha realizzato un'operazione di fusione con l'U.S. Caltrano, assumendo la denominazione di Associazione Sportiva Dilettantistica TRE CI;

- che anche il Comune di Caltrano è proprietario di un impianto destinato al gioco del calcio e che aveva in essere una convenzione con l'Associazione sportiva U.S. Caltrano poi fusa nella Associazione Sportiva Dilettantistica TRE CI;
- che a seguito di successiva fusione tra Associazione Sportiva Dilettantistica TRE CI e la U.S.D. UNION PEDEMONTANA è nata una nuova società sportiva ora denominata U.S.D. PEDEMONTANA che ha mantenuto sede e partita IVA della precedente Associazione Sportiva Dilettantistica TRE CI;
- che in relazione a tutte le modificazioni intervenute nell'assetto societario si è verificata l'opportunità di stipulare una nuova convenzione, sostitutiva della precedente, considerato che le Amministrazioni Comunali non sono in grado di assicurare con proprio personale i servizi di custodia, pulizia e gestione degli impianti predetti;
- che l'art. 10 dello Statuto Comunale del Comune di Chiuppano e Carrè prevede che siano favorite con appositi interventi e contributi le associazioni riconosciute dalla legge operanti in diversi settori, tra i quali anche lo sport e che i Comuni, possono stipulare con esse convenzioni per una migliore e coordinata gestione di servizi comunali;
- che l'art. 14 dello Statuto del Comune di Caltrano prevede che il Comune agevoli gli organismi associativi con sostegni anche finanziari e disponibilità di strutture, potendo stipulare con essi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo;
- che l'art. 3, comma 5, del Testo Unico degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce il principio secondo il quale "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- che è stata, quindi, valutata l'opportunità di avvalersi, per la gestione delle strutture in oggetto, della collaborazione dell'Associazione U.S.D. PEDEMONTANA;
- che i Comuni hanno concordato l'entità del contributo da riconoscere alla predetta associazione per lo svolgimento dell'attività sportiva e per quella oggetto della presente convenzione;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Concessione delle strutture sportive

Il Comune di Chiuppano, come sopra rappresentato, concede all'U.S.D. PEDEMONTANA, di seguito denominata "concessionario", l'utilizzo e la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale destinato al gioco del calcio, costituito da campo da gara e campo da allenamento e dall'annesso immobile ad uso spogliatoio e servizi di proprietà comunale, per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Il Comune di Caltrano, come sopra rappresentato, concede all'U.S.D. PEDEMONTANA, di seguito denominata "concessionario", l'utilizzo e la gestione del campo sportivo comunale,

comprensivo di tutte le strutture esistenti di proprietà comunale, per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Art. 2 – Finalità della concessione

L'impianto sportivo, comprensivo delle relative strutture, deve essere adibito allo svolgimento delle attività sportive formative di base, amatoriali ed agonistiche, promosse ed ispirate al massimo della partecipazione ed integrazione sociale, in modo da determinare un'adeguata produttività sociale degli impianti stessi.

Art. 3 – Durata e rinnovo

La durata della presente convenzione avrà validità fino al 30.06.2014 e seguirà la suddivisione del campionato di calcio.

La convenzione potrà essere rinnovata previa manifestazione di interesse scritta da parte del concessionario da presentare al Comune di Chiuppano almeno 90 giorni prima della data di scadenza.

Art. 4 – Utilizzo delle strutture

La gestione deve essere esercitata direttamente dal concessionario, secondo le modalità e alle condizioni di seguito descritte.

Il periodo di utilizzo degli impianti dovrà essere reso noto ai Comuni proprietari.

I medesimi si riservano l'uso dei campi e delle strutture per manifestazioni, iniziative, attività che ne prevedano l'utilizzo, previo anticipato accordo con il concessionario, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività promosse, organizzate e gestite dal concessionario medesimo.

Il campo da allenamento è a disposizione della collettività, compatibilmente con il suo uso da parte dell' U.S.D. PEDEMONTANA.

Art. 5 – Utilizzo da parte di Enti e Associazioni

L'utilizzo da parte di Enti o Associazioni diverse da quelle operanti sul territorio dei Comuni di Chiuppano, Carrè e Caltrano, dovrà essere preventivamente comunicato al Comune proprietario qualora le attività da svolgersi siano diverse da quelle connesse all'attività sportiva del concessionario, ossia extra-calcistiche.

Art. 6 – Oneri a carico del concessionario

Il concessionario si impegna ad eseguire i servizi oggetto del presente accordo con propria organizzazione e a proprie spese. In particolare si impegna:

- a custodire gli impianti, a mantenerli in buono stato di conservazione e di manutenzione e a restituirli alla scadenza della presente convenzione nello stesso stato, salvo il naturale degrado derivante dall'uso;
- a provvedere alla custodia, alla gestione e alla manutenzione ordinaria delle strutture annesse e dei campi di calcio (taglio del tappeto erboso, concimazione, rullatura,

irrigazione, diserbo dalle erbe infestanti, riparazione del tappeto erboso, bonifica dei piccoli ristagni d'acqua), delle porte, reti e recinzioni, da svolgersi con proprio personale ed organizzazione, nonché all'acquisto dei materiali e dei mezzi necessari, escluso l'acquisto di gesso e vernice per la segnatura dei campi;

- ad eseguire la potatura delle siepi che circondano il perimetro del campo da gioco del Comune di Chiuppano;
- a svolgere un adeguato servizio di pulizia dei locali adibiti a spogliatoi e a servizi e a garantire la manutenzione ordinaria delle aree pertinenziali;
- a provvedere all'acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva;
- a fornire ed utilizzare materiali, prodotti ed attrezzature necessari all'espletamento del servizio di pulizia conformi alle vigenti normative di legge;
- a controllare chi accede alla struttura per praticare attività sportiva o altro;
- a controllare gli utenti sull'uso che gli stessi fanno delle attrezzature e dei locali;
- a richiamare gli utenti (sia sportivi che non) nei casi di comportamento scorretto e a darne comunicazione scritta agli uffici del Comune proprietario;
- ad effettuare la manutenzione ordinaria di tutta la struttura, come da "Foglio distinta specifiche relative alla manutenzione ordinaria immobili comunali dati in gestione ad associazioni o altri istituti", che si allega sub a) al presente atto;
- a segnalare tempestivamente al Settore Lavori Pubblici del Comune proprietario tutte le situazione che possono dar luogo ad interventi di manutenzione straordinaria;
- a controllare e gestire, mediante personale abilitato (idraulico ed elettricista i cui nominativi dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale proprietaria dell'impianto sportivo prima dell'inizio dell'attività della gestione) il funzionamento degli impianti di riscaldamento, idrico ed elettrico;
- a consentire in qualsiasi momento l'accesso agli impianti da parte dei funzionari del Comune proprietario.

Art. 7 – Oneri a carico dei Comuni proprietari degli impianti

Sono a carico dei Comuni, ciascuno relativamente all'impianto di proprietà, le spese relative all'ammortamento delle spese di investimento, nonché quelle necessarie per stipulare le assicurazioni per il caso di incendio, furto e atti vandalici.

Al Comune proprietario competono:

- le verifiche spettanti per legge e gli eventuali interventi connessi di messa a norma relativamente alla verifica parco estintori,
- la verifica messa a terra impianto elettrico;
- la nomina del terzo responsabile della conduzione della centrale termica,
- la carotatura e sabbiatura del campo da gioco,
- la fornitura una volta all'anno delle sementi necessarie al ripristino delle lacune del

tappeto erboso del medesimo campo.

Sono a carico del Comune proprietario, inoltre, gli oneri relativi a:

- periodica pulizia e manutenzione delle caldaie,
- riparazione e sostituzione dei fari di illuminazione dei campi da gioco,
- acquisto di gesso e vernice per la segnatura del campo.

Art. 8 – Manutenzione straordinaria

La società concessionaria è tenuta a segnalare con tempestività tutte le situazioni che possano richiedere interventi di manutenzione straordinaria; essa s'impegna a risarcire eventuali danni arrecati al campo e alle strutture che dovessero essere collegate all'omissione o alla ritardata segnalazione della necessità d'intervento.

La manutenzione straordinaria degli impianti è di competenza dell'Amministrazione Comunale proprietaria.

L'Amministrazione Comunale proprietaria si riserva comunque la facoltà di approvare la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria che il concessionario potrà eseguire, a condizione che i lavori siano stati preventivamente autorizzati dalla stessa Amministrazione, sentito il Settore Lavori Pubblici.

In ogni caso, gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti a regola d'arte, sotto le direttive del Settore Lavori Pubblici competente, che provvederà poi alla verifica finale e certificazione delle opere realizzate.

L'Amministrazione Comunale proprietaria si riserva il diritto di ordinare l'immediata demolizione e rimozione delle opere non autorizzate o eseguite in difformità.

Art. 9 – Spese per consumi

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la pulizia, la custodia, l'organizzazione delle attività, l'utenza telefonica, la fornitura di energia elettrica e di gas metano, per l'acquedotto, per il controllo e la manutenzione ordinaria della struttura, dei suoi arredi, dei materiali e delle attrezzature di cui la stessa viene dotata per il proprio miglior funzionamento e per l'esercizio delle attività in essa svolte.

Tutte le fatture relative alle utenze di fornitura energia elettrica, gas metano, servizio idrico e telefono sono a carico della U.S.D. PEDEMONTANA e alla medesima associazione intestate.

Art. 10 – Garanzie, obblighi assicurativi, responsabilità

Il concessionario risponde di tutti i fatti d'uso e del comportamento dei propri associati e degli utenti, sollevando le Amministrazioni concedenti da ogni responsabilità per danni a cose o persone.

Il concessionario dovrà provvedere a contrarre idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Copia dei documenti assicurativi dovranno essere esibiti su richiesta delle Amministrazioni Comunali.

Art. 11 – Controlli, recesso e risoluzione

Il Comune proprietario esercita la sorveglianza sulla struttura a mezzo di proprio personale incaricato che potrà accedervi in qualsiasi momento, con ispezioni periodiche, anche senza preavviso.

Il Comune proprietario dell'impianto potrà revocare la presente convenzione con un preavviso di almeno 15 giorni nei seguenti casi:

- 1. reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni;**
- 2. scioglimento dell'associazione concessionaria;**
- 3. gravi violazioni delle clausole che compromettono la regolarità dei servizi, nonché il rapporto di fiducia tra un Comune proprietario e il concessionario;**
- 4. cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti ai servizi oggetto della presente convenzione;**
- 5. grave negligenza o frode del concessionario;**
- 6. mancata attuazione delle direttive dell'Amministrazione comunale;**
- 7. ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che i Comuni vogliono ottenere con il presente affidamento;**
- 8. chiusura arbitraria e prolungata della struttura.**

Art. 12 – Consegna della struttura

L'impianto, le aree, i beni e le strutture pertinenziali ed accessorie verranno prese in consegna dal concessionario con apposito verbale redatto in contraddittorio entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Al termine dell'affidamento il concessionario dovrà riconsegnare, in perfetto stato di conservazione, l'impianto, le aree, i beni e le strutture ricevute, salvo il loro naturale degrado. La riconsegna avverrà con apposito verbale in contraddittorio sul quale dovranno essere evidenziate le eventuali carenze nella manutenzione dell'impianto e delle sue pertinenze.

Art. 13 – Chiusura temporanea dell'impianto

In caso di accertata ed indifferibile necessità di provvedere ad opere urgenti il Comune proprietario potrà disporre la chiusura temporanea dell'impianto, previa comunicazione al concessionario.

Art. 14 – Concessione di contributo dai Comuni di Chiuppano, Carrè e Caltrano

Dato atto che U.S.D. PEDEMONTANA, nasce dalla fusione di società calcistiche presenti in passato nei Comuni di Chiuppano, Carrè e Caltrano, riconosciuta l'utilità sociale dell'attività svolta dall'associazione a favore delle comunità dei tre Comuni, questi ultimi si impegnano ad

erogare al concessionario le somme necessarie ai servizi di cui agli artt. 2 e 6, in parti uguali, in due successive rate di acconto e saldo, entro il 30 aprile e il 30 novembre di ciascun anno, per un importo complessivo di € 18.000,00 (€ 6.000,00 per Comune) per anno solare. Eventuale conguaglio potrà essere richiesto su presentazione della documentazione che attesti eventuali maggiori spese sostenute. Spetterà alle Amministrazioni stabilire l'eventuale concessione di quanto richiesto, valutata la documentazione presentata.

È fatta salva la volontà di ciascuna Amministrazione di concedere ulteriori contributi secondo quanto disposto da specifici Regolamenti comunali.

Per la stagione calcistica conclusiva, alla quale non seguirà il rinnovo della convenzione, i contributi per l'anno solare in corso si intendono dimezzati (complessivi € 9.000,00 ovvero € 3.000,00 per ciascun Comune) per poter sostenere eventuali nuove associazioni/società che si accollino le funzioni previste agli artt. 2 e 6.

Art. 15 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solamente in caso d'uso ed in tal caso le spese saranno a carico della parte che intenda farne uso.

Art. 16 – Controversie

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione la competenza è del TAR per il Veneto.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme d'uso del caso e alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia, alle quali le parti si uniformeranno in caso di successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto. Chiuppano, lì

Comune di CHIUPPANO
Il Sindaco – Giampaolo Maino
Carollo

U.S.D. PEDEMONTANA
Il Presidente – Mario

Comune di CARRE'
Il Sindaco – Mario Dal Cero

Comune di CALTRANO
Il Sindaco Sandonà Marco

OGGETTO: FOGLIO DISTINTA SPECIFICHE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DATI IN GESTIONE AD ASSOCIAZIONI O ALTRI ISTITUTI.

A CARICO DEL GESTORE

RIPARAZIONE DI CARATTERE GENERALE

1. riparazione di tutti i danni o deterioramenti causati alla struttura, alle sue pertinenze e parti comuni, per il cattivo uso, negligenza imperizia
2. le riparazioni di piccola manutenzione dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso;
3. le riparazioni poste a carico del gestore potranno essere eseguite a cura dell'Ente in caso di inerzia dello stesso che dovrà rimborsare le spese sostenute.

Nel caso in cui si tratti di riparazioni che debbano intendersi a carico dell'Ente, il gestore è tenuto a denunciare tempestivamente all'Ente i guasti comunque verificatisi. In caso di mancata o ritardata denuncia, si intende che le responsabilità dei danni ricade sul gestore inadempiente.

MANUTENZIONE E FORNITURA IN GENERALE RELATIVE ALLE PARTI DELLO STABILE

1. periodica verifica e pulizia dei sistemi di scarico di acque meteoriche, acque reflue di cucine, bagni etc., fino al limite della proprietà comunale (grondaie pluviali, pozzetti, condensagrassi, pozzetti di ispezione, pozzi neri, vasche biologiche fosse imhoff, caditoie, colonne di scarico, tubazioni interrato etc.)
2. sostituzione e riparazione generale delle colonne e tubazioni di scarico, inclusi pezzi speciali dovute a negligenza, incuria, cattivo uso, imperizia o colpa;
4. manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale;
5. riparazione di infissi e seminfissi, vetri, in conseguenza all'uso per incuria, negligenza, imperizia o colpa;
6. sostituzione di zerbini, installazione e sostituzione, di tappeti e guide;
7. sostituzione/riparazione di serrature e chiudiporte;
8. servizio di disinfezione in genere, ivi compresa la disinfezione dei bidoni dell'immondizia ed eventuale installazione di retine di protezione di piccioni, api, etc
9. sostituzione delle attrezzature e di parti mobili di arredo e di completamento dello stabile (cartelli indicatori, casellari postali, bacheche).

A CARICO DELL'ENTE PROPRIETARIO

RIPARAZIONE DI CARATTERE GENERALE

1. provvedere a mantenere l'immobile in stato da servire all'uso convenuto eseguendo tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del gestore.

MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERALE RELATIVE ALLE PARTI DELLO STABILE

1. riparazione straordinaria dei tetti e lastrici solari;
2. sostituzione e riparazione di grondaie e tubi pluviali;
3. sostituzione e riparazione generale delle colonne di scarico per vetustà;
4. riparazione straordinaria della rete di fognatura;
5. opere murarie di manutenzione;
6. intonaci, verniciature e tinteggiature delle parti esterne dello stabile;
7. sostituzione e riparazione di marmi, ringhiere e corrimani se non derivanti da cattivo uso;
8. riparazione e sostituzione di inferriate, cancellate infissi e seminfissi;
9. Sostituzione di vetri, vetrate, per vetustà o per eventi eccezionali (es. grandine etc.)

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA CORRENTE

1. riparazione o sostituzione di parti accessorie in conseguenza dell'uso;
2. sostituzione e/o riparazione valvole, guarnizioni, premistoppa etc.;
3. pulizia aerotermini, termosifoni, griglie di aerazione.

MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERALE RELATIVE ALL'IMPIANTO DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO

1. controllo, manutenzione funzionamento addolcitore (se esistente);
2. riparazione sostituzione rubinetteria varia, WC, docce, lavandini, porta carta, porta scopini e accessori sanitari in genere.

MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO

1. sostituzione componenti elettrici quali interruttori, deviatori, selezionatori, prese, pulsanti, luci di emergenza, corpi illuminanti, relè, etc.,
2. riparazioni e/o sostituzioni di parti di impianto danneggiate da cortocircuiti derivati a negligenza, imperizia, incuria o colpa (esclusione fulmini).

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA CORRENTE

1. sostituzione impianto e apparecchiature o parte di esse per vetustà o danno accidentale o per modifiche legislative o dei regolamenti;
2. manutenzione straordinaria del locale della centrale termica;
3. pulizia caldaie, canne fumarie, bruciatori, etc. (terzo responsabile).

MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERALE RELATIVE ALL'IMPIANTO DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO

1. sostituzione di qualsiasi parte dell'impianto per vetustà o eventi straordinari.

MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO

1. sostituzione di qualsiasi parte dell'impianto per per vetustà o interventi straordinari (nel caso in cui non si hanno più pezzi di ricambio);
2. installazione e/o sostituzione di impianti di allarme, sicurezza e simili.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Sandonà dott. Marco

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☒ In data 15.10.2012, in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

☐ In data _____, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caltrano, 22.10.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 24.10.2012 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente comunicata ai capi Gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del medesimo decreto.

Caltrano, 24.10.2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Laura Crosara

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caltrano, _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Laura Crosara